


Uno schema di dlgs definisce i vincoli delle aziende e le sanzioni per i trasgressori

# Nasce l'anagrafe dei suini

## Origini e movimenti dei capi censiti in un database

DI LUIGI CHIARELLO

È in arrivo l'anagrafe suina. Uno schema di decreto legislativo, oggi al vaglio del consiglio dei ministri, introdurrà in Italia il sistema di tracciabilità dei suini, cioè di identificazione e registrazione degli animali. Il provvedimento, che serve a recepire nell'ordinamento italiano gli obblighi dettati dalla direttiva europea 2008/71/CE del 15 luglio 2008, stabilisce le prescrizioni minime in fatto di identificazione dei capi e si aggiunge alle altre norme, eventualmente approvate da Bruxelles per sradicare o controllare le malattie. Verrà così istituito un elenco informatizzato, che raccoglierà tutte le aziende agricole e gli allevamenti all'aria aperta, in cui gli animali siano tenuti, allevati o commercializzati. Compresse le stalle di sosta e i mercati. L'elenco sarà curato e tenuto dalla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del ministero della salute. E le aziende continueranno a essere schedate nell'elenco informatizzato, finché non saranno trascor-



ne numerate progressivamente e dovrà contenere tre tipi di informazioni:

- numero di animali presenti in azienda;
- movimenti delle zioni dei capi, con indicazione del numero di animali interessati a ogni operazione di entrata e uscita;


- specifica dell'origine e destinazione di ciascun capo, nonché data delle movimentazioni stesse.

Ogni gestore di suini (detentore, ndr) dovrà poi mettere a disposizione dell'autorità competente le informazioni su origine, identificazione e destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati e commercializzati. Inoltre, avrà l'obbligo di identificare sempre i suini entro il loro 70° giorno di vita e, in ogni caso, prima che i suini lascino l'azienda in cui sono nati. A conti fatti, per ogni allevamento, la banca dati dovrà avere:

- la consistenza totale corrispondente a quanto indicato nel registro aziendale al 31/12 dell'anno in corso, calcolando i soli suini di età superiore ai 70 giorni;
- il totale nascite/decessi (da calcolare entro il 31 gennaio dell'anno successivo);
- il numero di riproduttori presenti, ma anche di verri, scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo).

Lo schema di dlgs disciplina, infine, regole di importazione, controlli e sanzioni, per chi viola gli obblighi di legge. La sanzione massima è quella prevista per il responsabile legale dell'azienda: se costui non provvede alla registrazione della azienda presso il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio andrà incontro a una multa compresa tra 5.164 e 30.987 euro.

© Riproduzione riservata



## ORDINANZA

### Canì, stretta alla vendita dei cuccioli

Divieto di vendita dei cuccioli di età inferiore ai due mesi e dei cani non ancora identificati e registrati. Inoltre, i proprietari o detentori di cani dovranno provvedere, nel secondo mese di vita, alla loro identificazione e registrazione mediante l'applicazione di un microchip elettronico. Queste le novità previste dalla proroga di 24 mesi dell'ordinanza 6 agosto 2008 per «l'identificazione e la registrazione della popolazione canina». Misura, firmata ieri dal sottosegretario alla salute, Francesca Martini. Lo scopo dell'ordinanza è assicurare uniforme applicazione sul territorio nazionale della normativa sull'identificazione dei cani e sulla gestione dell'anagrafe canina. Per i cani con oltre due mesi l'identificazione è obbligatoria entro un mese dall'ordinanza. L'applicazione del microchip, dovrà essere effettuata da veterinari pubblici. Che poi registreranno nell'anagrafe canina i soggetti identificati.